



# COMUNE DI COCCAGLIO

Comando Polizia Locale

Via Matteotti 10 25030 COCCAGLIO (BS)

---

**RATEIZZAZIONE DELLE SOMME PREVISTE DA VERBALI PER  
INFRAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA,  
REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E CONSEGUENTI  
CARTELLE ESATTORIALI O INGIUNZIONI DI PAGAMENTO  
- in vigore dal 05/11/2007 -**

Estratto di:

**DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE  
NRO 109 DEL 24.10.2007**

## **PREMESSE**

- diversi cittadini hanno rappresentato al Comando Polizia Locale la loro difficoltà a pagare in un'unica soluzione l'importo previsto quale sanzione da verbali di accertamento di infrazioni a norme del Codice della Strada, Regolamenti Comunali e Ordinanze, nonché da Cartelle Esattoriali emesse per la riscossione coattiva di sanzioni derivanti da titoli esecutivi (*verbali di accertamento di infrazioni a norme del Cds ovvero Ordinanze Ingiunzioni di pagamento*), giustificandolo con le proprie condizioni economiche disagiate;
- anche il Giudice di Pace, cui gli stessi si sono rivolti, pur respingendo i ricorsi in opposizione avverso i verbali di accertamento di violazione al C.d.S. o a Cartelle Esattoriali e convalidando gli stessi, ha più volte invitato o demandato all'organo preposto alla riscossione di disporre la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di sanzione pecuniaria;
- Ritenuto che in tali situazioni sarebbe probabile un mancato pagamento spontaneo da parte degli interessati con un ulteriore aggravio delle procedure coattive di esito incerto;
- Visto l'art 202 del D. Lgs. 285/1992 che per le violazioni per le quali è stabilita una sanzione pecuniaria, prevede che il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento;
- Visto l'art. 26 della Legge 598/1981 che prevede che l'autorità giudiziaria (*solo penale in caso di connessione obiettiva tra violazione amministrativa e reato*) o amministrativa può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, la rateizzazione della sanzione in rate mensili da tre a trenta, che ciascuna rata NON può essere inferiore a Lire 30.000 ( = € 15,49);
- Visto l'art. 19 del DPR 602/1973 che prevede relativamente alle Cartelle Esattoriali la medesima facoltà per l'Ufficio emittente, stabilendo la ripartizione di massimo sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e la successiva ripartizione in massimo 48 rate mensili;
- Considerato che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono esclusivamente devoluti ai Comuni, quando le violazioni sono accertate da dipendenti dell'Amministrazione comunale;
- Ritenuto opportuno consentire la rateizzazione stabilendo anche i criteri per la concessione, a fronte di comprovate disagiate condizioni economiche;
- Dato atto che ai sensi dell'art. 49/1 del D.Lgs. 267/2000 è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Polizia Locale;



# COMUNE DI COCCAGLIO

Comando Polizia Locale

Via Matteotti 10 25030 COCCAGLIO (BS)

---

**RATEIZZAZIONE DELLE SOMME PREVISTE DA VERBALI PER  
INFRAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA,  
REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E CONSEGUENTI  
CARTELLE ESATTORIALI O INGIUNZIONI DI PAGAMENTO  
- in vigore dal 05/11/2007 -**

## DECISIONI

**1) DI AUTORIZZARE** il Comandante della Polizia Locale a rateizzare gli importi dovuti a titolo di sanzioni pecuniarie per violazioni di norme del Codice della Strada, Regolamenti Comunali e Ordinanze, nonché da Cartelle Esattoriali emesse per la riscossione coattiva di sanzioni derivanti da titoli esecutivi (*verbali di accertamento di infrazioni a norme del Cds ovvero Ordinanze Ingiunzioni di pagamento*), **stabilendo i seguenti criteri:**

- a) per i verbali redatti per violazione di norme previste dal Codice della Strada, Regolamenti Comunali e Ordinanze, la richiesta motivata di rateizzazione deve pervenire prima che lo stesso acquisti efficacia di titolo esecutivo e quindi non oltre 60 giorni dalla contestazione o notificazione;
- b) le rate mensili relative a importi dovuti per verbali redatti per violazioni di norme del Codice della Strada, Regolamenti Comunali e Ordinanze, non sono gravate di interessi, poiché il debito ha natura sanzionatoria;
- c) per le Cartelle Esattoriali l'interessato dovrà, con la prima rata, corrispondere i diritti di notifica, le spese, le more ed i compensi che matureranno durante le dilazioni, gli interessi di mora già maturati con le eventuali spese esecutive, diritti e compensi che vengono calcolati ed applicati dal concessionario;
- d) la rateizzazione può essere concessa con rate mensili;
- e) la rateizzazione sarà consentita secondo le seguenti modalità:
  - reddito complessivo del nucleo familiare pari a € 25.000,00 ovvero a € 12.500,00 a persona per nucleo familiare composto da più di 2 persone;
  - nel caso di rateizzazione della somma dovuta in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica ovvero contestazione immediata di verbale di accertamento di violazione di norme del Codice della Strada, in caso di mancato pagamento di una rata le somme versate saranno considerate quale acconto sull'importo dovuto in caso di versamento oltre i 60 giorni dalla data di notifica del verbale secondo le procedure stabilite dall'art. 206 C.d.S.